

Unione Astrofili Italiani

Regolamento Generale

REVISIONATO A VALLE

DELL'APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO
DA PARTE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 7

MAGGIO 2016 RIUNITA A PRATO

(SOSTITUISCE ED INTEGRA I PRECEDENTI

“REGOLAMENTO DELLE SEZIONI” e

“REGOLAMENTO DELLE DELEGAZIONI”

Art. 1 - Simbolo.

Il simbolo dell'Unione, di colore azzurro, è costituito dalle iniziali maiuscole e stilizzate “UAI” sistemate in modo che la “I” costituisca il tubo di un telescopio, la “U” la montatura a forcina dello stesso, la “A” il suo basamento. Le iniziali hanno come sfondo un osservatorio sormontato da una cupola. Il tutto è inserito in una corona circolare con le scritte, in alto “Unione Astrofili Italiani” e, in basso, “U.A.I.”

Art. 2 – Sedi operative.

La sede operativa centrale della UAI, che ospita gli Uffici della Segreteria Nazionale (SN), coincide di norma con la sede legale, salvo diversamente disposto dal Consiglio Nazionale (CN) con propria delibera.

Le sedi operative di ciascuna Delegazione UAI sono considerate sedi operative territoriali della UAI, delle quali viene data adeguata evidenza sui media sociali.

Art. 3 – Iscrizione e Quota associativa.

L'importo delle quote associative (Soci Individuali, Collettivi ed Aggregati) viene stabilito dal CN e ratificato nella prima utile Assemblea dei Soci (AdS) Ordinaria. Le modifiche entrano di norma in vigore a partire dal mese di ottobre ed hanno efficacia per tutto l'anno sociale successivo.

Potranno essere previste delle quote differenziate per particolari categorie di Soci (per esempio studenti, pensionati, associazioni, ecc.) o in funzione di differenti servizi associativi

I soci Individuali e Collettivi dovranno effettuare il versamento della quota sociale attraverso i vari sistemi di pagamento predisposti ed inviare al Segretario Generale i dati anagrafici, o l'aggiornamento degli stessi, unitamente all'eventuale attestazione di pagamento; i minorenni dovranno allegare l'autorizzazione scritta di chi detiene la patria potestà.

I soci Aggregati saranno considerati iscritti alla stessa data di adesione della relativa Delegazione e le relative quote saranno versate in forma cumulativa, dalla stessa Delegazione, al momento del versamento della quota in qualità di socio Collettivo o in soluzioni successive, secondo le modalità stabilite dalla Giunta Esecutiva (GE), in ogni caso entro i successivi sei mesi.

L'iscrizione entra in vigore dal momento dell'accredito della quota sociale e dura un anno solare.

Le quote dovranno essere versate per ogni anno sociale entro e non oltre i 90 giorni successivi alla scadenza dell'iscrizione, pena la sospensione della continuità giuridica dell'iscrizione che dà diritto all'eleggibilità nelle cariche sociali.

I dati personali relativi ai Soci verranno trattati nel rispetto delle vigenti normative sulla privacy.

Art. 4 - Soci onorari.

La candidatura a Socio Onorario deve essere proposta dal CN all'unanimità o da almeno 50 Soci aventi diritto al voto,, accompagnata da un'esauriente motivazione, e deve essere approvata dalla AdS..

Sono Soci Onorari di diritto i Soci Fondatori dell'UAI e gli ex-Presidenti della UAI.

Art. 5 - Assemblea dei Soci.

Il luogo e il periodo di riunione dell'Assemblea dei Soci sono di volta in volta deliberati dall'AdS dell'anno precedente e così pure l'incarico organizzativo, su proposta dei rappresentanti delle Associazioni o Gruppi. Nel caso non vi siano candidature o non venga raggiunto un accordo sulla località della successiva AdS è demandata al CN la ricerca di una sede idonea ad ospitare la AdS.

Le Delegazioni, le Associazioni, i Gruppi e gli Enti hanno diritto a un voto ciascuno ma hanno la facoltà di farsi rappresentare da una Delegazione ufficiale, composta da una o più persone, allo scopo di sottoporre problemi o proposte di interesse generale.

Gli atti della AdS sono conservati in apposito registro dei verbali a cura del Presidente della UAI. Tali atti vengono pubblicati successivamente sui media sociali.

Art. 6 - Modalità di svolgimento dell'assemblea.

L'AdS è aperta dal Presidente della UAI.

All'apertura dell'AdS si procede alla nomina del Presidente dell'Assemblea, cui spettano i seguenti compiti:

- accertare la validità dell'Assemblea;
- designare un Segretario di Assemblea che lo coadiuvi nei lavori e provveda alla compilazione del verbale;
- dirigere i lavori assembleari, regolamentare gli interventi e i dibattiti per precedenza e durata;
- in caso di votazioni provvedere alla nomina del seggio elettorale.

La discussione dei singoli problemi potrà avvenire o in sede di Assemblea o attraverso apposite Commissioni nominate dall'Assemblea stessa anche con mandato da svolgersi successivamente alla chiusura della AdS.

L'operato di tali Commissioni dovrà comunque essere sempre ratificato dall'AdS.

Il verbale di Assemblea dovrà essere sottoscritto dal Segretario e dal Presidente dell'Assemblea, trascritto in apposito registro dal Segretario dell'UAI e pubblicato sui media sociali.

Le votazioni si svolgono di norma a scrutinio palese ma l'AdS può decidere per scrutini segreti salvo quanto altrimenti specificato nello Statuto o nei Regolamenti.

Per le delibere assembleari si definisce maggioranza semplice quella composta dalla metà più uno dei Soci presenti o rappresentati in AdS; si definisce maggioranza qualificata quella composta dai due terzi dei Soci presenti o rappresentati in AdS.

Art. 7 – Congresso dei Soci.

Al Congresso vengono accettate relazioni o comunicazioni relative ai lavori realizzati dalle Commissioni Nazionali, da relatori, anche non soci, appositamente invitati o dai singoli Soci, in quest'ultimo caso previa approvazione della GE.

I lavori del Congresso sono organizzati come stabilito dalla GE di concerto con la Delegazione organizzatrice.

Di norma, il Congresso sarà organizzato in sessioni (scientifiche, assembleari, sociali), ciascuna con il proprio Chairman con funzioni di coordinamento e si svolgerà entro il mese di Maggio di ciascun anno, ricomprendendo un fine settimana al fine di consentire la più ampia partecipazione dei Soci.

Art. 8 - Le elezioni.

L'apertura delle candidature per tutti gli Organi Sociali viene tempestivamente comunicata, a cura del Segretario Generale, sui media sociali.

Il Segretario Generale provvede altresì ad individuare, previa ratifica da parte della GE, la composizione dei collegi macroregionali, sulla base delle Delegazioni iscritte e dei membri dei relativi Consigli Direttivi effettivamente in carica.

Le candidature devono pervenire al Segretario Generale, a mezzo raccomandata, entro 120 giorni dalla data delle elezioni.

Il CN può proporre direttamente al Segretario Generale, per mezzo di apposita delibera, nominativi di Soci Candidati per tutti gli Organi Sociali.

Art. 9 - Le schede elettorali.

Il Segretario, raccolte le indicazioni del CN e le presentazioni di candidatura, verificato il rispetto dei termini, accertate le condizioni di eleggibilità, ai sensi dello Statuto, che devono sussistere per ogni candidato alla data del termine ultimo per la presentazione delle candidature e la disponibilità dei candidati stessi ad assumere le relative cariche in caso di elezione, provvede a redigere due schede elettorali: la prima per i membri elettivi del CN, per il Comitato dei Probiviri e per il Collegio Sindacale, la seconda per i Fiduciari Regionali. L'elenco delle candidature, unitamente ad un breve curriculum vitae e un eventuale succinto programma di ogni singolo candidato, deve essere pubblicato sui media sociali.

Art. 10 - Espressione del voto.

Il voto viene espresso mediante l'apposizione di un contrassegno in corrispondenza dei nominativi prescelti.

Per gli incarichi di cui è previsto un numero di eletti superiore all'unità, l'elettore può esprimere una quantità massima di preferenze pari a tale numero meno uno.

Nel caso risulti impossibile individuare la volontà dell'elettore in modo univoco non verranno attribuite le relative preferenze.

Art. 11 - Modalità delle elezioni.

Almeno 30 giorni prima della data delle elezioni il Segretario Generale deve far recapitare, separatamente:

- a) a tutti i Soci la prima scheda elettorale,
- b) solo agli elettori dei Fiduciari Regionali (membri dei Consigli Direttivi delle Delegazioni) la seconda scheda elettorale.

Entrambe le schede verranno spedite unitamente a due buste, di cui una indirizzata al Segretario Generale dell'UAI e recante la scritta "*Elezioni delle cariche sociali dell'UAI*" o "*Elezione dei Fiduciari Regionali dell'UAI*" e l'altra, contrassegnata dalla scritta "*Contiene scheda elettorale*", predisposta per la firma (leggibile) dell'elettore ed eventualmente per l'apposizione del suo numero di tessera.

Dopo l'espressione del voto la scheda, opportunamente piegata, verrà inserita nell'apposita busta che, firmata e sigillata, verrà inserita nell'altra e spedita, ove l'elettore si valga della facoltà di votare per posta.

Le schede elettorali inviate per posta devono pervenire al segretario entro il giovedì precedente la data delle elezioni.

Le schede pervenute per posta oltre tale termine verranno distrutte senza essere aperte, dopo che l'avvenuto ricevimento è stato annotato in apposito verbale.

Le schede elettorali possono altresì essere consegnate direttamente, o tramite altro Socio - ma in tal caso inserite nella busta firmata e sigillata - al seggio elettorale.

Art. 12 - Votazioni e scrutinio.

Il Seggio Elettorale viene nominato dall'AdS in apertura dei lavori ed è composto da tre Soci elettori, due che fungeranno da Scrutatori e uno da Presidente di seggio.

Il Segretario dell'UAI consegna al Presidente del seggio le schede elettorali pervenute, unitamente all'elenco dei Soci aventi diritto al voto. Il Presidente del seggio, verificato il diritto, e annotata l'avvenuta votazione, estrae la scheda dalla busta sigillata e la inserisce nell'urna predisposta, a seconda del caso, per le elezioni dei Fiduciari Regionali o per l'elezione degli altri Organi Sociali.

Analogha operazione viene svolta a favore dei Soci che hanno scelto di votare direttamente in sede d'assemblea, ivi compresi gli elettori dei Fiduciari Regionali.

Dopo la chiusura delle votazioni il Seggio Elettorale procede allo scrutinio e alla proclamazione dei risultati mediante apposito verbale.

Risultano eletti i candidati che, per ogni carica, ottengono il maggior numero di voti.

Il Presidente eletto convoca la prima seduta del CN entro 30 giorni dalla data delle elezioni.

Articolo 13 – La Segreteria Nazionale

La Segreteria Nazionale (SN), diretta e coordinata dal Segretario Generale, cura tutte le attività amministrative, gestionali e di supporto operativo di interesse dell'UAI.

La SN è in particolare organizzata nei seguenti Uffici, con le relative specifiche responsabilità:

- a) Ufficio Amministrazione: gestione protocollo e posta; contact center informativo per soci ed esterni; gestione e aggiornamento reportistica contabile e bilanci; gestione posta e banca; verifica rinnovo quote e invio solleciti/benvenuti; supporto

amministrativo per gli organi sociali e i progetti; sviluppo e gestione dei servizi di assistenza amministrativa per la rete territoriale

- b) Ufficio Comunicazione e Media: produzione news sui temi di interesse, gestendo la rete di redattori (interni ed esterni); produzione e diffusione dei comunicati stampa sulle iniziative e progetti della UAI; sviluppo e cura delle relazioni con i media e gli uffici outreach e comunicazione di enti terzi; gestione della produzione e diffusione dei periodici sociali; gestione della produzione, distribuzione e vendita delle altre pubblicazioni, cartacee o e-book
- c) Ufficio Promozione e Progetti: gestione attività di promozione, sviluppo e fund-raising associativo; program & project management dei progetti finanziati da terzi; coordinamento operativo con la rete territoriale (Delegazioni, Osservatori, Planetari)
- d) Ufficio Servizi Tecnici: progettazione, sviluppo ed implementazione dei nuovi prodotti/servizi web; gestione ed assistenza tecnica per gli utenti dei servizi tecnici web

Ciascun Ufficio è costituito da soci volontari ed eventuali collaboratori (proposti dalla GE e ratificati dal CN sulla base delle disponibilità di Bilancio), tra i quali il SG, salvo ratifica della GE, individua il Responsabile.

Il SG indirizza e coordina i Responsabili degli Uffici, programma le attività, definisce le priorità e assegna i compiti in funzione delle esigenze, relazionando periodicamente alla GE circa l'andamento dell'attività degli Uffici.

Articolo 14 – Le Commissioni Nazionali

Il CN istituisce le Commissioni Nazionali facendo riferimento prioritariamente ai seguenti ambiti di azione:

- a) Didattica e formazione, con riferimento alla promozione della didattica astronomica e scientifica nelle Scuole, ai corsi di formazione per tutti e di aggiornamento professionale per gli insegnanti e gli operatori di settore;
- b) Divulgazione, con riferimento alla più ampia diffusione della cultura astronomica e scientifica, attraverso attività osservativa pubblica, conferenze, seminari, mostre, anche in stretta collaborazione con le strutture di Outreach degli Enti di Ricerca;
- c) Ricerca e Studi, nei settori osservativi tipici dell'astronomia amatoriale (sole, luna, pianeti, corpi minori, stelle variabili, pianeti extrasolari, novae e supernovae, etc.) ma anche nei settori storico-culturali (storia dell'astronomia, gnomonica, etc.), in stretta collaborazione con gli Enti di Ricerca;
- d) Tecnica e strumenti, con riferimento sia agli strumenti per l'osservazione e acquisizione di immagini e dati che alle metodologie applicate nella ricerca amatoriale (fotometria, spettroscopia, radioastronomia, etc.);
- e) Inquinamento Luminoso, con riferimento all'attività di studio e monitoraggio sul territorio, ma anche di presidio degli strumenti legislativi e di intervento al fine del controllo e contenimento del fenomeno.

Le Commissioni Nazionali, negli ambiti sopra definiti più ulteriori altri definiti dal CN, hanno il compito di:

- a) definire e promuovere gli specifici “programmi nazionali” di attività, individuando obiettivi da raggiungere e attività specifiche e nominando i Responsabili al proprio interno, salvo ratifica da parte del CN;
- b) definire le linee-guida, individuare e diffondere le best-practice, curare e promuovere la produzione di pubblicazioni nei settori di interesse, fornendo un supporto di conoscenza e rappresentando un punto di riferimento per le Delegazioni e per tutti gli associati;
- c) organizzare direttamente, o contribuire all'organizzazione degli eventuali eventi, convegni e manifestazioni di carattere nazionale nei settori di interesse;
- d) fornire pareri tecnico-scientifici al CN quando richiesti e contribuire alla realizzazione dei progetti nazionali promossi dallo stesso;

Le Commissioni Nazionali, nei limiti stabiliti dalla delibera di istituzione, definiscono autonomamente attraverso un proprio Regolamento l'organizzazione interna, che dovrà stabilire tra l'altro le modalità di adesione da parte dei soci e degli eventuali non-soci.

Le Commissioni si riuniscono formalmente almeno una volta l'anno, per decidere sui programmi nazionali di attività ed effettuare le nomine dei Responsabili, ma operano con continuità grazie agli strumenti telematici di networking. L'attività di ciascuna Commissione si svolge comunque sotto la supervisione del Referente (membro del CN) che ne garantisce la continuità operativa e la coerenza d'intenti con gli obiettivi generali della UAI e le delibere del CN.

Articolo 15 – Le Delegazioni UAI

Le Associazioni già costituite ed aderenti alla UAI da almeno due anni possono diventare Delegazione (Socio collettivo).

In alternativa, almeno 5 soci UAI possono costituirsi direttamente come Delegazione.

In entrambi i casi, l'adesione è subordinata all'esito positivo di una istruttoria, finalizzata alla verifica della coerenza degli Statuti e delle modalità operative, condotta dalla GE e ratificata dal CN entro 90 giorni dalla richiesta, da effettuarsi in forma scritta al SG utilizzando l'apposita modulistica.

Le Delegazioni dovranno far seguire alla propria denominazione sociale la dicitura “Delegazione UAI” e il logo UAI.

Ogni Delegazione si intende operare, non in esclusiva, di norma sul territorio di una provincia.

E' fatto obbligo alle Delegazioni il rispetto delle norme di buon vicinato e di collaborare quanto più possibile con le eventuali altre Delegazioni nella stessa provincia o in province limitrofe.

Il Presidente, legale rappresentante della Delegazione, o un suo delegato nell'ambito del Consiglio Direttivo della stessa, è responsabile della rappresentanza della UAI sul corrispondente territorio e della cura dei rapporti con il Fiduciario Regionale di riferimento.

La Delegazione si impegna, in particolare, a:

- a) pubblicizzare le attività dell'UAI nella propria area di influenza, divulgandone la notizia e l'immagine;

- b) collaborare con le Commissioni Nazionali, anche per il tramite di propri Referenti interni, nel supportare la piena realizzazione dei programmi nazionali e nella loro pubblicizzazione;
- c) organizzare, in sinergia con le iniziative nazionali UAI, proprie iniziative di promozione dell'astronomia sul proprio territorio;
- d) inviare annualmente al Fiduciario Regionale di riferimento, che ne farà poi una sintesi in ambito CN, una breve relazione sulle attività svolte dalla Delegazione;
- e) comunicare tempestivamente al SG le eventuali variazioni in ordine al proprio status sociale.

Ogni Delegazione riceve supporto dalla struttura centrale della UAI, sulla base della disponibilità di bilancio e delle direttive stabilite dal CN, in merito a:

- a) contributi economici diretti per la realizzazione di attività e progetti, sia proposti dalle strutture centrali della UAI che a livello locale;
- b) disponibilità di materiale editoriale, didattico ed informativo proprio della UAI;
- c) promozione e pubblicizzazione a livello nazionale della propria attività;
- d) servizi di assistenza amministrativa, fiscale, legale e tecnica;
- e) convenzioni stipulate dalla UAI a livello nazionale sia per le Delegazioni che per i relativi associati;
- f) partecipazione ai congressi e agli eventi tematici promossi dalle Commissioni Nazionali.

Art. 16 - Revoche e sostituzioni nel CN

Ogni carica in seno al CN può essere revocata su mozione di sfiducia inserita nell'ordine del giorno della AdS e approvata dall'assemblea con maggioranza dei $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto al voto presenti e rappresentati per delega.

In caso di decadenza, revoca, dimissioni o decesso di un Consigliere subentra nel Consiglio il primo dei non eletti. In mancanza il Consiglio può cooptare un Socio eleggibile. Tale cooptazione andrà ratificata dalla successiva AdS. I Soci cooptati rimarranno in carica sino alla successiva assemblea elettiva. Possono essere sostituiti non più di 3 (tre) membri del CN.

Ove si superi il numero di due sostituzioni e/o non sia possibile reintegrare il Consiglio, vengono indette nuove elezioni in occasione dell'assemblea ordinaria dei Soci.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il presidente, il CN, presieduto dal vicepresidente che lo sostituisce con pieni poteri e funzioni, provvede a reintegrare il Consiglio.

Il Consigliere più anziano di nomina o, in caso di parità, di affiliazione, assume la carica di VicePresidente supplente.

Se i tempi previsti lo consentono, il CN indice nuove elezioni in occasione dell'assemblea ordinaria dei Soci. Se i tempi non lo consentono convoca un'assemblea straordinaria e nuove elezioni entro 90 giorni.

Qualora venga a mancare anche il VicePresidente, il CN, presieduto dal VicePresidente supplente o dal Consigliere anziano, convoca un'assemblea straordinaria e indice nuove elezioni entro 90 giorni.

In tali casi è escluso il voto per posta per il rinnovo delle cariche sociali.

Qualora venga a mancare solo il VicePresidente, la carica è attribuita al Consigliere anziano.

Art. 17 - Modifiche del regolamento.

Eventuali modifiche al presente regolamento potranno essere effettuate secondo le modalità previste nello Statuto.